



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 244/18/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' REI SRL
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N.
397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013 RECANTE "INFORMATIVA
ECONOMICA DI SISTEMA" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N.
13/18/SIR**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 maggio 2018;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante "*Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva. Interventi per il riordino della Rai s.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n.416*";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante, "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”;

VISTA la legge 16 luglio 2012, n. 103 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n.1/17/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “Informativa Economica di Sistema”, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 147/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e CO.RE.COM. n. 13/18/SIR del 13 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la società R.E.I. s.r.l. non ha presentato scritti difensivi né alcuna comunicazione ai sensi dell’art.18 della legge 24 novembre 1981 n. 689;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO, altresì, che la società R.E.I. s.r.l. non ha ritenuto avvalersi della facoltà di obblare, non avendo provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di poter determinare a carico della società R.E.I. s.r.l. la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.032,00 (milletrentadue/00), pari a due volte il minimo edittale, alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

- con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il mancato invio della prescritta Informativa Economica di Sistema ha determinato il mancato aggiornamento dei dati economici relativi all'attività svolta dall'operatore;
- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la predetta Società non ha provveduto a segnalare al Servizio Economico Statistico difficoltà tecniche o amministrative nel reperimento dei dati; va osservato, altresì, che la predetta Società non ha cooperato in modo efficace all'attività istruttoria del Servizio Ispettivo, Registro e Corecom;
- con riferimento alla personalità dell'agente, va osservato che la predetta Società non è stata sanzionata per la medesima violazione negli ultimi tre anni;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che, dall'analisi del conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio depositato dalla Società presso la Camera di Commercio - al 31 dicembre 2016 -, estratto dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, risultano ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad euro 1.738.029,00 e un utile d'esercizio pari ad euro 31.218,00.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società R.E.I. - s.r.l. - c.f. 00335080388 - con sede legale in Ferrara (FE) Via Virginia Woolf 17, c.a.p. 44124, di pagare la somma di euro 1.032,00



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(milletrentadue/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere l'Informativa Economica di Sistema 2017, relativa all'esercizio finanziario 2016, previsto dall'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la Società a non proseguire nella violazione dell'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla società R.E.I. s.r.l. di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 244/18/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "delibera n. 244/18/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 24 maggio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi